



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

AREA DELLA PROGETTAZIONE, SVILUPPO EDILIZIO E MANUTENZIONE
AREA DELLA TERZA MISSIONE

**Realizzazione di una rete sentieristica per la fruizione
ecosostenibile della zona "B" e per il raggiungimento
della zona "A" all'interno della RNI "Grotta Palombara",
Melilli (Siracusa)**

FOGLIO DI CONDIZIONI ESECUTIVE

I PROGETTISTI

Dott. ing. Umberto Grimaldi

Dott. arch. Barbara Carfi

Visto:

IL RUP

Dott. ing. Agata Basile

ANGELA
BASILE
07.10.2025
17:13:51
GMT+02:00



INDICE

- Art.1 Oggetto dell'Appalto
- Art.2 Forma e ammontare dell'Appalto
- Art.3 Prezzi Unitari di riferimento
- Art.4 Descrizione dei lavori
- Art.5 Variazioni alle opere progettate
- Art.6 Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti
- Art.7 Documenti che fanno parte integrante del contratto
- Art.8 Ordine dei lavori e tempi
- Art.9 Indicazioni tecniche dei lavori – qualità e accettazione dei materiali
- Art.10 Requisiti necessari delle imprese appaltanti
- Art.11 Garanzie e coperture assicurative
- Art.12 Lavori eventuali non previsti
- Art.13 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
- Art.14 Assicurazione degli operai e responsabilità dell'impresa
- Art.15 Pagamenti
- Art.16 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore
- Art.17 Spese contrattuali
- Art.18. Domicilio legale

Costituiscono parte integrante del presente Foglio di Condizioni Esecutive con Prescrizioni Tecniche i seguenti elaborati:

Elaborati Tecnico-Amministrativi:

- doc_01 Relazione tecnica e Quadro Economico
- doc_02 Relazione Paesaggistica
- doc_03 Cronoprogramma dei lavori
- doc_04 Computo Metrico
- doc_05 Elenco Prezzi
- doc_06 Analisi Prezzi
- doc_07 Foglio di Condizioni Esecutive
- doc_08 D.U.V.R.I. e Costi della Sicurezza

Elaborati grafici:

- tav_01 Elaborato grafico

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto facente parte del piano PO FESR SICILIA 2014-2020, Azione 6.6.1, ha per oggetto la realizzazione di un punto di accesso per la zona A e una rete sentieristica per la fruizione della zona B della Riserva Naturale Integrale "Grotta Palombara".

L'esecuzione degli interventi dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM), ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e ss.m.ii.. (opere di ingegneria naturalistica).

Art. 2 - Ammontare e criterio di aggiudicazione dell'appalto

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta ad € 360.601,05 di cui € 12.615,37 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'I.V.A nella misura del 22%. I lavori saranno appaltati mediante procedura negoziata, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 32 del richiamato Codice Appalti (D.L. 50/2016).

Nessun compenso spetta alla Impresa affidataria per l'elaborazione dell'offerta. In caso di mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Impresa affidataria non può pretendere alcun indennizzo. La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, inoltre, individua i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023, per un importo pari a € 144.459,36 (41,513%) sull'importo dei lavori.

L'importo complessivo dell'intervento, compreso le somme a disposizione dell'Amministrazione, è pari ad € 493.000,00 così suddiviso:

DESCRIZIONE		IMPORTO [€]
1	IMPORTO DEI LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA	
1.01	LAVORI	347.985,68
1.02	ONERI DELLA SICUREZZA	12.615,37
	TOTALE LAVORI + COSTI SICUREZZA	360.601,05
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
2.01	PER I.V.A. AL 22% SULLA VOCE 1	79.332,23
2.02	PER SPESE TECNICHE (2%) SULLA VOCE 1	7.212,02
2.03	PER SPESE TECNICHE ARCHEOLOGO	2.500,00

2.04	FORNITURA MOUNTAIN BIKE (15 unità)	6.000,00
2.05	IVA 22% VOCE 2.05	1.320,00
2.06	PER LAVORI IN ECONOMIA	5.000,00
2.07	ACQUISIZIONE AREA	26.000,00
2.08	PER IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	5.034,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	132.398,95
IMPORTO TOTALE PROGETTO		493.000,00

Art. 3 – Prezzi Unitari di riferimento

Per la redazione del presente progetto i prezzi unitari sono stati desunti, prioritariamente, dal Prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale della Regione Sicilia per l'anno 2023, in mancanza di riferimento al prezzario sono stati desunti da regolari analisi effettuate, prioritariamente, con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti pubblicati sul sito della Regione Siciliana, Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità, ed in sub-ordine da accurate indagini di mercato, ove possibile, supportate da listini ufficiali.

Art. 4 – Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto rientrano nella categoria OG13, classifica II, e possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per il tramite della D.LL.

- Realizzazione di un casotto in legno di circa 35-40 mq;
- Realizzazione di sentieri ciclopeditoni (circa 800 ml);
- Fornitura e posa di n°15 mountain bike;
- Realizzazione di circa 1.000 ml di muretto a secco per la delimitazione dell'area della riserva;
- Realizzazione di circa 2.000 ml di staccionata in legno per la delimitazione dei percorsi ciclopeditoni, delle piazzole di sosta e di parte della recinzione di confine sulla strada principale;
- Realizzazione di panche in legno per il riposo (numero 20);
- Realizzazione di n°4 capanni di osservazione birdwatching;
- Installazione di frecce segnaletiche lungo i sentieri (numero 20);
- Realizzazione di leggio in legno con pannelli di dimensioni A3 e con traduzione in braille

(numero 22).

I rifiuti derivanti dalla demolizione e rimozione dei manufatti dovranno essere smaltiti, secondo le procedure di Legge, dall'Impresa appaltatrice (o subappaltatrice), in discariche autorizzate, a cura e spese dell'Impresa stessa. L'impresa dovrà fornire copia alla D.LL. del certificato di avvenuto smaltimento (ovvero quarta copia del formulario di identificazione). Eventuali rifiuti contenenti amianto verranno gestiti, a cura della stazione appaltante, separatamente.

La tipologia e l'ammontare del lavoro, che forma oggetto dell'appalto, risultano oltre che dal presente Foglio di condizioni esecutive, anche dai seguenti elaborati: elenco prezzi, computo metrico ed elaborati grafici di progetto.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà non riconducibili all'impresa che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Foglio di condizioni esecutive.

Art.5 - Variazioni alle opere progettate.

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Codice Appalti (D.L. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni) e nel presente Foglio di Condizioni Esecutive.

L'impresa Appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare dal presente lavoro di riqualificazione, anche durante il trasporto del rifiuto prodotto.

Art.6 – Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti.

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, l'esecuzione del contratto disciplinato dalle disposizioni contenute nel Codice Appalti (D.L. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni).

Il presente appalto resta altresì disciplinato da:

- Leggi, Decreti, Regolamenti, e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data di esecuzione dei lavori;
- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l'antinfortunistica, la prevenzione incendi e specificamente il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente);
- Capitolato d'oneri generale per le forniture ed i servizi di competenza del Provveditorato Generale dello

Stato.

- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato.

L'appalto resta inoltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle competenti Autorità (VV.F., I.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il territorio) e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio, ove applicabile.

Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall'arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto dell'appalto.

I capitolati e le disposizioni di cui sopra s'intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara a piena conoscenza.

Art.7 – Documenti che fanno parte integrante del contratto.

Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Foglio di Condizioni Esecutive, l'Elenco Prezzi, le Analisi Prezzi, il Computo Metrico Estimativo, il D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza) con allegato l'Elenco prezzi dei Costi della Sicurezza, la Relazione Tecnica con il Quadro Economico dell'intervento, il Cronoprogramma dei lavori e l'Elaborato Grafico.

Il P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza) dovrà essere consegnato alla D.LL. prima dell'inizio dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Foglio di Condizioni Esecutive e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel Codice Appalti (D.L. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni).

Art.8 – Ordine dei lavori e tempi

L'appaltatore eseguirà le varie opere comprese nell'appalto secondo apposito programma lavori da presentare alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla consegna del cantiere. Detto programma potrà comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato senza che ciò comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorta in favore dell'Appaltatore.

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni **240** (*duecentoquaranta*) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria è stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dei lavori per ogni giorno di ritardo.

L'importo della penale sarà detratto dalla rata di acconto dei lavori e, occorrendo, dal conto finale. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore al 10%, il RUP promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Per le sospensioni dei lavori si applicheranno in ogni caso le disposizioni vigenti in materia.

Art.9 – Indicazioni tecniche dei lavori – qualità e accettazione dei materiali

Standard e qualità dei materiali dovranno essere approvate dalla Amministrazione appaltante, la quale si riserva l'accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza che questo costituisca motivo, da parte dell'Appaltatore, per l'avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i prezzi di offerta.

Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto dovranno essere di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilità di manutenzione e di alta qualità.

Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti l'Appaltatore dovrà garantire il facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si prescrive che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

I materiali da costruzione devono essere della migliore qualità e conformi alle norme UNI, CEI, EN ed ove applicabile dotati di marchio di qualità.

A richiesta dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore dovrà documentare la provenienza dei materiali e sottoporli - a sue spese - alle consuete prove di laboratorio per l'accertamento delle loro caratteristiche tecniche.

L'Amministrazione Appaltante, esaminati i materiali approvvigionati, può rifiutare, prima del loro impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I manufatti contestati devono essere prontamente allontanati dal cantiere.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si prescrive che:

- tutti i materiali dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione;
- tutti i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno installati, e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali potranno essere sottoposti durante l'esercizio.

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e di quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite

Art. 10 Clausole di revisione dei prezzi

La stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del e ss.mm.ii D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano:

a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT3.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 commi 7 e 8, tuttavia, se comportano categorie delle lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DL e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità delle attività, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle attività o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art.11 – Requisiti di partecipazioni e soggetti ammessi

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in altre forme di raggruppamento o consorzio.

Art. 11.1 Requisiti di ordine generale

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti sussiste una o più delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Nel caso di R.T.I. i requisiti di cui all'articolo sopra citato devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Art. 11.2 Requisiti di idoneità professionale

I soggetti concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito, da attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi in sede di gara: - attestazione di qualificazione SOA OG13 – OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA, classifica II. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o G.E.I.E.

La categoria di cui sopra costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale.

Art.12 – Garanzie e coperture assicurative

Art. 12.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Per l'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto, così come indicato nell'art. 53 comma 1 del D.Lgs 36/2023, non viene richiesta alcuna garanzia provvisoria.

Art. 12.2 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, comma 4, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" pari al 5% dell'importo contrattuale.

Tale garanzia definitiva potrà essere costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Art. 12.3 COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore delle attività, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 comma 10, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna delle attività una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle attività il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle attività e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle attività risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle attività in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Art.13 – Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento di nuovi prezzi, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 5, lett. d e dall'art. 22 comma 5 del DM 49/2018.

Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza.

Art.14 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà

più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In particolare l'Appaltatore è tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L.

14.1 CONSEGNA GENERALE

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Il R.U.P., in caso di particolare urgenza di cui al comma 6 dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, può emettere l'ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

14.2 CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art.15 – Assicurazione degli operai e responsabilità dell'impresa

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme di legge vigenti in materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori, i cui oneri sono a carico della Impresa appaltatrice, la quale si obbliga anche di eseguire e di curare la gestione del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando e sollevando l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

In particolare dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i rischi di infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il DLgs 81/2008 e successive modifiche, sollevando da ogni responsabilità civile e penale l'Università ed il personale da essa dipendente.

È richiesto comunque all'impresa aggiudicataria dell'appalto la redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori.

L'Impresa si obbliga altresì a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La stessa Impresa, inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

L'ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto alla Impresa solo in seguito ad autorizzazione dell'Ente competente.

Il contratto collettivo applicabile: in conformità al comma 1 dell'art. 11 e all'allegato I.01 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere:... il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “...” (codice CCNL: “F012”) o altro contratto collettivo indicato in offerta previa verifica dell'equivalenza delle tutele ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 11 del Codice.

Art. 16 Avvalimento

Secondo le disposizioni contenute nell'art. 104 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alle quali si rimanda, l'avvalimento è il contratto con cui una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ed è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi, esso deve avere per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al suddetto comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante il possesso dei requisiti indicati ai punti a) e b) del comma 4 del suddetto articolo e deve dichiarare e l'impegno verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna alla ditta concorrente un termine per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, secondo le modalità previste da comma 5 del suddetto art. 104.

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del Codice, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del Titolo IV del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

La ditta appaltatrice e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104 del Codice.

In relazione a ciascun affidamento, la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto e, a tal fine, il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria indicata nel contratto di avvalimento. Il RUP ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dell'appalto. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescrizione pubblica.

Art. 17 Disciplina dei subappalti

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto delle attività qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104 comma 11 del Codice (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di attività per le quali sono necessarie prestazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);

- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori delle attività di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni o dei servizi da effettuare.

Ai sensi dell'art 119, con riferimento alla categoria OG13, si prescrive una quota non superiore al 50% dell'importo contrattuale, tenuto conto dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le lavorazioni compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le lavorazioni che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La Stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il DL, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio delle attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del codice, la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli art. 18, comma 1, lett. u), 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in

cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni o dei servizi da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione delle attività.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione delle attività. Con riferimento alle lavorazioni affidati in subappalto, il DL, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

E' vietato il subappalto a cascata, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro.

Art.18 – Pagamenti

Il pagamento avverrà per stati di avanzamento, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo al netto del ribasso di € **50.000,00** (Cinquantamila/00).

Le ritenute di legge verranno svincolate, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della D.LL..

Art.19 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, del Capitolato Generale agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili, edito dal Ministero LL.PP..

L'appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non lo faccia deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale di cantiere; essa dovrà allontanare immediatamente il personale che, a giudizio della D.L., non fosse idoneo ai lavori affidatigli, che mancasse al dovuto rispetto nei confronti dei funzionari e di altre persone addette al cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole.

Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Foglio di Condizioni Esecutive, sono altresì a carico dell'Impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti:

- scarico dei materiali all'arrivo in cantiere e loro trasporto nell'ambito del cantiere;
- tiri, ponteggi e mezzi d'opera;
- allontanamento dei materiali di risulta;
- sorveglianza e guardiania necessarie per evitare danni e manomissioni ai propri materiali ed opere da parte di estranei e/o di operai di altre ditte che contemporaneamente dovessero eseguire lavori nell'interno dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso ai locali. Al riguardo l'Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità; qualsiasi eventuale danno dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta appaltatrice degli impianti, ricadendo su questa la responsabilità per difettosa sorveglianza dei propri macchinari e delle proprie opere;
- la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere provvisorie per chiusure e sbarramenti di vani al fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare il D.Lgs. 81/2008.

Il corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai successivi articoli, s'intende compreso e compensato nel prezzo dell'offerta.

Art.20 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori, l'imposta di bollo, di registro fiscale e le spese di copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto.

Art. 21 - Codice etico e di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'operatore economico dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico e di Comportamento della stazione appaltante, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 adottato dall'Università degli Studi di Catania. A tal fine, l'operatore economico ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti, a disposizione presso gli uffici dell'Amministrazione e, comunque, disponibili in rete sul sito www.unict.it, e quindi di essere edotto sugli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 81/2023, dal suddetto Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Catania, emanato con decreto Rettorale n. 1166 del 08/04/2021, che con decreto rettorale n.1166 del 08/04/2021 è stato emanato il Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Catania, successivamente modificato con decreto rettorale n. 5710 del 30/12/2024, (accessibile al link <https://www.unict.it/content/codice-di-comportamento>), nonché di essere consapevole che la violazione degli obblighi di cui ai richiamati codici, può costituire causa di risoluzione di contratto. Si rappresenta, altresì, che l'operatore economico ha l'obbligo di sottoscrizione del Patto di Integrità con l'Università degli Studi di Catania.

Art.22 – Domicilio legale

Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell'art.2 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia in tale luogo propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Art. 23 - Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia e alla *lex specialis* alle norme di legge in vigore per gli appalti.